



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

Allegato 2

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI DESTINATE AI NUOVI 4 CLUSTER TECNOLOGICI NAZIONALI

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 5 giugno 1998, n. 204 “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 2;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, coordinato con la Legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, “Misure urgenti per la crescita del Paese” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014 n. 98, “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 26 settembre 2014 n. 753, “Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca”;
- VISTA** la Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 27 giugno 2014 recante “Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”;
- VISTO** il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, recante le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato UE e in particolare l'art. 25 e ss. di cui al Capo III, Sezione 4, Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
- VISTA** la comunicazione della Commissione Europea - Direzione Generale Politica Regionale e Urbana, Ref. Ares (2016)1730825 del 12 aprile 2016, recante positiva “Valutazione del soddisfacimento della condizionalità ex ante 1.1 (Ricerca e



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

innovazione: esistenza di una Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente - SNSI in linea con il Programma di Riforma Nazionale), relativamente ai programmi operativi nazionali "Ricerca e Innovazione 2014-2020";

VISTO il Decreto Ministeriale dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 26 luglio 2016 n. 593 Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134;

VISTA la delibera CIPE n. 36/2015, come pubblicata in G. U. il 17 giugno 2015 n. 138, recante l'assegnazione di risorse del Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) per il finanziamento (per un totale pari a 3 milioni di Euro) di Nuovi Cluster tecnologici nazionali a completamento della copertura delle aree di interesse strategico, allo scopo di finanziare Progetti di ricerca nei settori Energia - Economia del Mare - Patrimonio culturale -Design, Creatività e Made in Italy;

VISTO il Programma Nazionale di Ricerca 2015-2020 ("PNR" 2015-2020), approvato dal CIPE con delibera del 1 maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i Progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca nonché l'assegnazione di risorse al Piano-stralcio "Ricerca e Innovazione" di integrazione del PNR 2015-2017 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020;

VISTI tutti i documenti programmatico-strategici, relativi alla Politica Nazionale della Ricerca, approvati (Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014/2020, Strategia Nazionale di Specializzazione intelligente, Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020) che hanno individuato le seguenti dodici specifiche aree scientifico-tecnologiche cui orientare gli interventi: Aerospazio, Agrifood, Cultural Heritage, Blue growth, Chimica verde, Design creatività e Made in Italy, Energia, Fabbrica intelligente, Mobilità sostenibile, Salute, Smart Secure and Inclusive Communities e Tecnologie per gli Ambienti di Vita;

CONSIDERATO il quadro normativo sin qui richiamato in premessa che assegna ai Cluster Tecnologici Nazionali un ruolo di particolare rilevanza a supporto dell'attività di programmazione ministeriale;

TENUTO CONTO l'obiettivo di realizzare nelle aree di interesse strategico la nascita e lo sviluppo di Nuovi 4 Cluster Tecnologici Nazionali nei settori dell'Energia, dell'Economia del Mare, del Patrimonio culturale e del Design, Creatività e Made in Italy è considerato di rilevanza strategica;

VISTA la normativa nazionale e comunitaria in materia di Aiuti di Stato alla ricerca nonché le specifiche disposizioni contenute nelle decisioni, circolari e/o negli orientamenti adottati a livello comunitario e nazionale in materia;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

CONSIDERATA la natura unitaria dell'operazione – finalizzata alla realizzazione di due *Progetti di Ricerca* e di un *Piano di Azione* – per la quale il presente disciplinare, che esplica i suoi effetti con la decretazione delle agevolazioni, è da considerarsi negozio funzionalmente collegato poiché preordinato al conseguimento di un risultato economico unitario e complesso;

RITENUTA la necessità di adottare, per i *due Progetti e il Piano di Azione*, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni del finanziamento;

Tutto quanto ciò premesso e considerato,

DECRETA

ART.1

OGGETTO DEL DISCIPLINARE

1. Il presente Disciplinare che esplica i suoi effetti con la decretazione delle agevolazioni è a valere sul Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) “*Avviso per lo sviluppo e potenziamento di nuovi 4 Cluster Tecnologici Nazionali*” (“*Avviso*”).
2. Nel rispetto di quanto previsto nell’ *Avviso*, il progetto Cluster è composto da 2 Progetti e da un Piano di azione.
3. Ciascuno dei 2 Progetti di cui al precedente comma, è descritto all’interno di 2 Capitolati Tecnici, debitamente sottoscritti dal Soggetto Capofila, redatto in conformità all’Allegato 1 dell’*Avviso*.
4. Le sue premesse ed allegati che pure ne formano parte integrante (il “*Disciplinare*”) regolano i rapporti tra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (“MIUR”) ed il Soggetto Capofila dell’Agevolazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 dell’*Avviso*, i relativi termini e condizioni, le modalità di attuazione e gli obblighi di rendicontazione connessi ai 2 Progetti di Ricerca e al Piano di Azione avente codice identificativo CTN_*[inserire codice dei Progetti]*, denominato “[*inserire titoli dei Progetti*]”, (i “Progetti”), presentato da:

DENOMINAZIONE SOGGETTO	CODICE FISCALE
SOGGETTO CAPOFILA	



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

ART. 2 TERMINI DELL'AGEVOLAZIONE

1. I partner dei Progetti si obbligano a svolgere le attività di ricerca definite nei n.2 Progetti, nel Piano di Azione e nei Capitolati Tecnici così come valutati dall'esperto tecnico scientifico e ad attuare gli obiettivi previsti secondo le modalità, i termini e le condizioni stabilite dalla legge, dai regolamenti, dagli atti e provvedimenti ministeriali nonché dal presente Disciplinare.
2. Il MIUR e ogni suo ausiliario restano indenni da ogni responsabilità e comunque estranei ad ogni rapporto nascente con soggetti terzi in dipendenza allo svolgimento dei Progetti stessi, e saranno totalmente manlevati da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente, o indirettamente, connesse al Progetto.
3. Con il presente Disciplinare il MIUR, previa decretazione della concessione, concede ai Soggetti Beneficiari un'A agevolazione a titolo di contributo nella spesa a valere sul Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) (l' "Agevolazione").
4. A seguito della decretazione di concessione, l'agevolazione sarà ripartita in ragione delle rispettive quote di costi ammessi al finanziamento.

Soggetto Beneficiario	Progetto n.1	Progetto 2
	TITOLO DEL PROGETTO	TITOLO DEL PROGETTO
	<ul style="list-style-type: none">• Costo agevolabile pari a Euro ... (/..)• Importo dell'Agevolazione FISR pari a Euro ... (/..)	<ul style="list-style-type: none">• Costo agevolabile pari a Euro ..00 (/..)• Importo dell'Agevolazione FISR pari a Euro .. (/..)
	<ul style="list-style-type: none">• Costo agevolabile pari a Euro .. (/..)• Importo dell'Agevolazione FISR pari a Euro .. (/..)	<ul style="list-style-type: none">• Costo agevolabile pari a Euro .. (/..)• Importo dell'Agevolazione FISR pari a Euro .. (/..)
	<ul style="list-style-type: none">• Costo agevolabile pari a Euro .. (/..)• Importo dell'Agevolazione FISR pari a Euro .. (/..)	<ul style="list-style-type: none">• Costo agevolabile pari a Euro .. (/..)• Importo dell'Agevolazione FISR pari a Euro .. (/..)
	<ul style="list-style-type: none">• Costo agevolabile pari a Euro .. (/..)• Importo dell'Agevolazione FISR pari a Euro .. (/..)	<ul style="list-style-type: none">• Costo agevolabile pari a Euro .. (/..)• Importo dell'Agevolazione FISR pari a Euro .. (/..)
	<ul style="list-style-type: none">• Costo agevolabile pari a Euro .. (/..)• Importo dell'Agevolazione FISR pari a Euro .. (/..)	<ul style="list-style-type: none">• Costo agevolabile pari a Euro ..0 (/..)• Importo dell'Agevolazione FISR pari a Euro.. (/..)
	<ul style="list-style-type: none">• Costo agevolabile pari a Euro .. (/..)• Importo dell'Agevolazione FISR pari a Euro .. (/..)	<ul style="list-style-type: none">• Costo agevolabile pari a Euro .. (/..)• Importo dell'Agevolazione FISR pari a Euro .. (/..)
	<ul style="list-style-type: none">• Costo agevolabile pari a Euro .. (/..)• Importo dell'Agevolazione FISR pari a Euro .. (/..)	<ul style="list-style-type: none">• Costo agevolabile pari a Euro .. (/..)• Importo dell'Agevolazione FISR pari a Euro.. (/..)
	<ul style="list-style-type: none">• Costo agevolabile pari a Euro .. (/..)• Importo dell'Agevolazione FISR pari a Euro .. (/..)	<ul style="list-style-type: none">• Costo agevolabile pari a Euro .. (/..)• Importo dell'Agevolazione FISR pari a Euro.. (/..)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

	Euro .. (/..)	• Importo dell'A agevolazione FISR pari a Euro .. (/..)
--	---------------	--

5. L'erogazione del contributo avrà luogo secondo le modalità previste al successivo art. 4.
6. I Progetti di Ricerca hanno una durata prevista di mesi 36 (trentasei) che decorrono a far data dal [inserire data inizio attività indicata nel capitolato tecnico approvato] prorogabile fino ad un massimo di 12 mesi.

ART. 3

OBBLIGHI DEL SOGGETTO CAPOFILA E DEI SOGGETTI PROPONENTI

1. Il Soggetto Capofila e ciascun Soggetto Proponente si obbligano a:
 - a) impegnarsi ad eseguire i Progetti nei tempi, modi e forme previste dai predetti atti e provvedimenti nonché dalla vigente normativa, in linea con le risultanze valutative di cui alla successiva Scheda dei costi e delle Agevolazioni, nel rispetto di quanto contenuto nel presente Disciplinare e con la diligenza e professionalità necessaria al raggiungimento degli obiettivi progettuali;
 - b) ove applicabile (soggetto privato), adoperarsi a collaborare ai fini del tempestivo svolgimento degli accertamenti previsti ai sensi del D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii. a cura delle competenti Autorità, e di relativa acquisizione da parte del MIUR. In particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 84 e seguenti del D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii.. In caso di eventuale riscontro non favorevole da parte delle competenti Autorità, il MIUR provvederà all'immediata revoca delle agevolazioni concesse ai sensi delle predette disposizioni e dell'art. 13 del presente Disciplinare;
 - c) ove applicabile (soggetto privato), essere in regola con gli obblighi contributivi di cui al D.U.R.C. sia in caso di istanza di pagamento dell'anticipazione sia per le successive erogazioni;
 - d) produrre, mediante il Soggetto Capofila, entro 30 giorni dall'effettuazione della singola spesa progettuale, la documentazione relativa alla singola spesa completa di avvenuta effettiva quietanza. Dopo le valutazioni di congruità e pertinenza e di ammissibilità amministrativa della documentazione prodotta, da parte degli esperti tecnico-scientifici e degli esperti economico-finanziari e nel rispetto dei termini di cui all'art. 16 del D.M. 593/2016, il MIUR con cadenza quadrimestrale effettua le erogazioni sulla base degli esiti delle valutazioni;
 - e) produrre, per il tramite del Soggetto Capofila, tutte le richieste di informazioni, di dati e di rapporti tecnici periodici disposte dal MIUR;
 - f) comprovare - entro il termine massimo di 60 giorni dalla data stabilita per la conclusione delle Attività Progettuali e dei Progetti - l'avvenuto conseguimento di tutti gli obiettivi di ricerca previsti dai Capitolati Tecnici e la realizzazione dei Progetti, emettendo per il tramite del Soggetto Capofila, all'esperto tecnico-scientifico, all'esperto economico-finanziario, una relazione tecnica - unica per tutti i Partner di Progetto - relativa all'ultimo periodo di avanzamento e all'intero programma svolto, comprendente il rendiconto dei costi dell'ultimo periodo nel rispetto delle modalità indicate dal MIUR (la "Relazione Finale");



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

- g) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 99 bis del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii produrre tempestivamente le dichiarazioni e gli aggiornamenti resi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.;
- h) consentire - anche per conto dei soggetti con i quali intercorrano rapporti di cointeressenza con i Partner dei Progetti (ad es. soci, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate) - la verifica del corretto utilizzo dell'Agevolazione, sia mediante i controlli e le ispezioni di cui all'art. 15 del presente Disciplinare, sia tenendo una separata evidenza amministrativo-contabile delle spese sostenute per i Progetti, in conformità a quanto previsto dai Capitolati Tecnici;
- i) tenere a disposizione del MIUR, per ulteriori 5 anni dalla data dell'ultima erogazione sui Progetti, tutta la documentazione sopra indicata;
- j) comunicare, tramite il Soggetto Capofila, al MIUR l'assunzione di ogni decisione e/o delibera comportante eventuali modifiche societarie di ciascun soggetto della compagine (ad esempio, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione, etc.), nonché ogni variazione degli organi amministrativi;
- k) rispettare la normativa applicabile in materia di tracciabilità di flussi finanziari;
- l) tenere specifica separata evidenza contabile desumibile da sistemi informatici che consentano di ottenere, in ogni momento, estratti riepilogativi e sinottici di tutte le movimentazioni riguardanti i Progetti;
- m) garantire la massima pubblicità, opportunamente documentabile, dell'intervento comunitario così come previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente quanto a informazione e pubblicità relativamente alle responsabilità dei Partner dei Progetti, per gli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico, prevedendo, altresì, la predisposizione di appositi avvisi da pubblicare sul sito internet del MIUR, in sede di comunicazioni istituzionali del Soggetto Capofila, e l'alimentazione, attraverso i risultati conseguiti, di specifiche banche dati del MIUR, secondo le istruzioni fornite dal MIUR;
- n) partecipare a eventi divulgativi promossi dal MIUR ovvero a contribuire a pubblicazioni dello stesso;
- o) tenere presso il Soggetto Capofila indicato dalle parti copia di tutta la documentazione tecnica e contabile di cui al presente articolo.

ART. 4

MODALITA' E CONDIZIONI DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

1. L'erogazione delle agevolazioni a valere sul fondo FISR ha inizio dopo l'adempimento degli obblighi previsti nel precedente art. 3, lettere b), c) e d).
2. Ciascuna erogazione, salvo la predetta anticipazione, sarà progressivamente disposta in relazione allo stato di realizzazione delle Attività Progettuali e alla tempestiva rendicontazione dei costi ritenuti ammissibili e delle spese effettivamente sostenute, quali risultanti dalla documentazione di cui al predetto art. 3, in base alle percentuali di intervento che saranno riportate nel Decreto di Concessione. Ai fini dell'Agevolazione, il MIUR adotta le proprie determinazioni conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii..
3. Il MIUR darà corso ad ogni erogazione a valere sul fondo FISR nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 comma 1, lett.d) del presente disciplinare.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

4. Tutte le erogazioni sono inoltre subordinate a quanto previsto nei successivi punti a), b) e c), salvo l'erogazione finale del contributo nella spesa, che è subordinata a quanto previsto nei punti a) e b):
 - a) al permanere della piena capacità giuridica del Soggetto finanziato; qualora lo stesso risulti in una delle situazioni di cui al R.D. n. 267 del 16/3/1942 e successive modificazioni o di cui al D.Lgs. n. 270 del 8/7/1999 e successive modificazioni, il MIUR deciderà in merito alla interruzione, revoca o vigenza dell'intervento;
 - b) alla insussistenza di situazioni di morosità di cui al D.M. 593/2016;
 - c) al permanere, relativamente alla situazione economico-finanziaria del Soggetto finanziato del rispetto del rapporto tra oneri finanziari netti e fatturato nel rispetto di quanto previsto dell'art. 7 dell'Avviso; in caso di mancata rispondenza del suddetto parametro, l'erogazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta come da schema fornito dal MIUR (per il che vedasi il successivo art. 11).
5. Le erogazioni, ivi compresa quella in forma di anticipazione, sono disposte ai termini e alle condizioni di cui al D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii..
6. Qualora venga accertato dal MIUR che l'ammontare delle erogazioni abbia superato i limiti percentuali indicati nel successivo Decreto di Concessione ovvero che le erogazioni stesse siano state effettuate, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili all'Agevolazione, il MIUR avrà diritto di operare un conguaglio portando in compensazione le maggiori somme corrisposte sulle quote eventualmente ancora da versare; in mancanza, o in caso di insufficienza di queste, i Soggetti Partner dei Progetti dovranno restituire, in unica soluzione ed entro 30 giorni dalla richiesta scritta del MIUR, l'accertata eccedenza, maggiorata ove previsto degli interessi, decorrenti dalla data di erogazione, calcolati in ragione del Tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al momento dell'erogazione.
7. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, procede al recupero delle somme erogate attraverso:
 - a) il fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 69 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e ss.mm.ii., a salvaguardia dell'eventuale compensazione mediante somme a favore del beneficiario maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione;
 - b) la revoca delle agevolazioni e recupero delle somme erogate attivando le procedure di iscrizione al ruolo previste dall'articolo 6, comma 6 bis del Capo IV del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con L. 14 maggio 2005 n. 80.
8. Ciascuna erogazione, comprese quelle a titolo di anticipazione, resta incondizionatamente subordinata all'effettiva attribuzione di disponibilità delle risorse a valere sul (FISR) .

ART. 5 EVENTUALI ANTICIPAZIONI

1. All'atto della decretazione di concessione dell'agevolazione e previa sottoscrizione dell'atto d'obbligo di accettazione del Disciplinare il Soggetto Capofila, in nome e per conto dei Soggetti Beneficiari, munito della prevista documentazione ai fini dell'erogazione, può chiedere un'anticipazione per un importo pari al 50 % della quota di Agevolazione concessa, a valere sul Fondo FISR.
2. Nei casi di concessione delle anticipazioni richieste dal Soggetto Beneficiario privato, le stesse devono essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MIUR con specifico provvedimento.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

ART. 6

COMUNICAZIONE DI MANCATA ESECUZIONE, MODIFICHE E VARIANTI

1. In caso di variazioni, siano esse di natura soggettiva che oggettiva, il Soggetto Capofila è obbligato a darne tempestiva comunicazione al MIUR, il quale procederà per la necessaria preventiva autorizzazione. Le variazioni soggettive sono comunque consentite esclusivamente qualora intervengano tra i Soggetti Beneficiari del Progetto.
2. Nella fase di valutazione ex ante dei Progetti, è consentita la variazione non rilevante dei Progetti di ricerca in termini soggettivi nel limite del 20% dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al limite del 20% del valore dei progetti, ai fini dell'ammissione al finanziamento.
3. Nella fase di valutazione in itinere dei Progetti, l'esperto tecnico-scientifico può valutare la rimodulazione dei progetti medesimi per variazioni rilevanti, superiori al predetto limite del 20% e non eccedenti il 50%, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario.
4. Il MIUR, nel caso di richieste di rimodulazione di elementi o contenuti progettuali non rientranti nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 2 e 3, provvede direttamente, fatta eccezione dei casi complessi, per i quali è comunque richiesto il parere dell'esperto incaricato.

ART. 7

EVENTUALE RESTITUZIONE

1. Ciascun Soggetto Beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme di rispettiva pertinenza percepite nei casi espressamente previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente e dal Disciplinare ed, in particolare, secondo quanto stabilito al precedente art. 4 e nel successivo art. 13 per il caso di revoca dell'Agevolazione.
2. Il tasso nominale annuo degli interessi di mora, calcolati per il numero effettivo di giorni delle more medesime, sarà pari al Tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente durante la mora, aumentato di cinque (5) punti percentuali.

ART. 8

INCUMULABILITA'

1. Ciascun Soggetto Beneficiario dichiara di non godere, a fronte dei Progetti di cui alle Premesse, di altre agevolazioni a valere su fondi pubblici regionali, nazionali e si impegna a comunicare, per il tramite del Soggetto Capofila, al MIUR eventuali future richieste e/o ottenimenti di finanziamenti a valere sulle spese dei medesimi Progetti, per i provvedimenti che il MIUR intenderà adottare.

ART. 9

RISULTATI DELLA RICERCA

1. Ciascun Soggetto Beneficiario è proprietario dei diritti afferenti i risultati conseguiti nell'ambito dei Progetti di cui alle Premesse e si impegna a promuovere, consentire ovvero attuare industrialmente i



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

risultati dei Progetti prioritariamente in territorio comunitario; in difetto il MIUR avrà facoltà di revocare il Finanziamento con le conseguenze di cui all'art.13.

2. Ai fini delle migliori attività di eventuale utilizzo e sfruttamento, si riconosce la facoltà del/i Soggetto/i Beneficiario/i di concordare, nel rispetto degli apporti di ciascuno, l'attribuzione e l'esercizio dei diritti di proprietà sui predetti risultati tra gli stessi Soggetti Beneficiari. Di tali accordi dovrà fornirsi specifica descrizione nell'ambito delle relazioni di cui all'art. 3.

ART. 10

PRIVILEGIO GENERALE

1. I crediti nascenti dall'erogazione dell'Agevolazione di cui al presente Disciplinare sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del Codice civile.

ART. 11

GARANZIE

1. Qualora, prima di ogni singola erogazione, ad eccezione dell'anticipazione, la verifica di cui all'art. 4 comma 4 lettera c) del presente Disciplinare dia esito negativo, l'erogazione (ad eccezione dell'erogazione a saldo) dovrà essere assistita da apposita garanzia a prima richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta come da schema approvato dal MIUR, nei limiti della quota spettante al Soggetto che non rispetta il parametro; tale garanzia dovrà rimanere ferma ed efficace fino alla verifica conclusiva del corretto svolgimento dei Progetti. In mancanza, sarà facoltà del MIUR, anche su indicazione dell'esperto economico-finanziario, di revocare - in tutto o in parte - l'intera Agevolazione con le conseguenze di cui all'art. 13.

ART. 12

INTERRUZIONE

1. Nei casi di interruzione dei Progetti, per cause non imputabili al/i Soggetto/i Beneficiario/i, il MIUR, a seguito delle opportune valutazioni, erogherà al/i Soggetto/i Beneficiario/i, l'Agevolazione spettante, commisurata ai costi da ciascuno sostenuti e risultati ammissibili.
2. Nel caso in cui il/i Soggetto/i Beneficiario/i abbia/no usufruito di un'anticipazione, l'importo dell'Agevolazione spettante, sulla base dei costi ammissibili, verrà computato in detrazione fino all'assorbimento ed estinzione dell'anticipazione. L'eventuale importo dell'anticipazione erogato al/i Soggetto/i Beneficiario/i e non rendicontato che risulti eccedente a seguito dell'interruzione dovrà essere rimborsato.

ART. 13

REVOCA

1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, con provvedimento del MIUR, adottato sulla base delle verifiche e delle valutazioni effettuate, in caso di:
 - a) perdita di uno o più requisiti di ammissibilità, ivi compreso il fallimento del Soggetto Beneficiario ovvero l'apertura, nei confronti del medesimo, di altra procedura concorsuale;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

- b) morosità e mancata restituzione degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso;
- c) mancata realizzazione dei Progetti o mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dai Progetti di ricerca e dai Capitolati Tecnici, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili; mancato avvio dei Progetti nei termini indicati dall'Avviso ; mancato rispetto dei termini massimi previsti dall'Avviso per la realizzazione dei Progetti; mancata trasmissione della documentazione finale di spesa nei termini prescritti, salvo proroghe e in tutti gli altri casi di inadempienza contrattuale;
2. Nei casi di morosità del Soggetto Beneficiario, alla prima rata scaduta e non pagata, il MIUR procede con una richiesta di ripianamento dell'insoluto da effettuarsi entro 30 giorni a far data dalla medesima richiesta ministeriale. In caso di mancato pagamento, il MIUR si riserva l'adozione dei più opportuni provvedimenti, al fine di recuperare il credito vantato. Qualora i Progetti siano conclusi, il MIUR dispone la revoca parziale del provvedimento di concessione. Qualora i Progetti siano in corso, il MIUR dispone la revoca totale del provvedimento di concessione con disimpegno delle somme non erogate e contestuale recupero dell'intero finanziamento, oltre interessi di revoca.
 3. Le agevolazioni sono altresì revocate , in tutto o in parte, con provvedimento del MIUR, nei casi di procedure concorsuali di cui all'art. 15 del D.M. 593/2016.
 4. Il MIUR, in presenza di cause di interruzione della ricerca per motivi tecnici, può avvalersi dell'esperto tecnico-scientifico di settore che dovrà esprimersi in merito alla tipologia di interruzione, in particolare se la stessa sia stata determinata da motivi tecnici indipendenti dalla volontà del Soggetto Beneficiario. In tale caso il Soggetto Beneficiario avrà diritto al valore della ricerca eseguito, così come valutato dall'esperto tecnico-scientifico e dall'esperto economico-finanziario, sino al momento dell'interruzione.
 5. In caso di revoca dell'Agevolazione, il presente Disciplinare si intende risolto di diritto, in tutto o in parte, ai sensi e per gli effetti di cui al provvedimento di revoca.

ART. 14

SURROGAZIONE E REGRESSO

1. Ciascun Soggetto Beneficiario rinuncia ad esercitare, in pregiudizio dei diritti del MIUR, il diritto di surrogazione e/o il diritto di regresso ad esso spettante in dipendenza di pagamenti effettuati per il presente Disciplinare e/o per precedenti Agevolazioni altrimenti concesse, assunte e/o garantite fino a che il MIUR non sia completamente soddisfatto di ogni suo credito (per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio), derivante sia dal presente che dai precedenti contratti e/o disciplinari stipulati a valere sui fondi pubblici di competenza del MIUR, di qualunque provenienza.

ART. 15

CONTROLLI E ISPEZIONI

1. Ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, il MIUR può disporre controlli e ispezioni direttamente o indirettamente. In particolare l'esperto economico-finanziario e/o l'esperto-tecnico Scientifico, potranno effettuare, nei tempi e nei modi che riterranno opportuni, controlli tecnici, contabili e amministrativi, nonché ispezioni di qualunque genere connesse con i Progetti.
2. Compatibilmente con gli obblighi di legge, il MIUR, l'esperto economico finanziario e/o l'esperto tecnico-scientifico' manterranno la riservatezza necessaria a tutelare gli interessi dello/degli stesso/i



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

Beneficiario/i circa notizie e/o dati tecnici acquisiti in occasione dei suindicati accertamenti o comunque comunicati dal/dai Soggetto/i Beneficiario/i.

3. Il/Ciascun Soggetto Beneficiario si obbliga a fornire ogni opportuna assistenza ai predetti soggetti, mettendo a disposizione personale, documentazione tecnico contabile, strumentazione e quant'altro necessario.
4. Al fine di consentire anche tutti gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, il/ciascun Soggetto Beneficiario si obbliga a fornire tutta la documentazione necessaria allo scopo. Verifiche e controlli *in loco* potranno essere altresì effettuati da funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Corte dei Conti italiana e/o europea ed agenti comunitari all'uopo designati.

ART. 16

OBBLIGHI DEI SOGGETTI FINANZIATI IN CASO DI CONTESTAZIONI

1. Qualunque contestazione e/o eccezione sia mossa dal/i Soggetto/i Beneficiario/i e/o dovesse comunque insorgere tra le parti, non potrà giustificare nessuna eccezione di adempimento e/o fondare la pretesa per sospendere l'adempimento degli obblighi assunti dal/dai Soggetto/i Beneficiario/i con il presente Disciplinare.

ART. 17

NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si rinvia a quanto stabilito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale con particolare riferimento alla disciplina in tema di agevolazioni alla Ricerca industriale di cui al D.M. 593/2016;
2. Ciascun Soggetto Beneficiario è tenuto ad osservare la normativa nazionale e comunitaria in materia fiscale, di tutela e sicurezza del lavoro, previdenziale e assistenziale, di impatto ambientale e parità di trattamento in materia di lavoro, nonché in materia di informazione e pubblicità e di appalti pubblici di servizi e forniture.
3. Ciascun Soggetto Beneficiario è tenuto inoltre ad applicare e far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, per tutta la durata del finanziamento, condizioni non inferiori a quelle risultanti nei contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona di riferimento.
4. Qualora venissero applicate al/ai Soggetto/i Beneficiario /i sanzioni per inosservanza degli obblighi di cui sopra (ad es. ai sensi dell'art. 36, comma terzo della L. 20 maggio 1970, n. 300 e ss.mm.ii., e/o dal D.Lgs. dell'11 aprile 2006, n. 198) il MIUR avrà facoltà di revocare l'Agevolazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13. Per quanto non previsto dal presente Disciplinare si applicano tutte le Leggi e i Regolamenti di fonte comunitaria e nazionale ed altri provvedimenti applicabili.

ART. 18

ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Ai fini dell'esecuzione del presente Disciplinare e di ogni obbligazione che ne deriva, ovvero ai fini dell'attuazione dei Progetti, per ogni comunicazione, ciascun Soggetto Partner di Progetto elegge domicilio presso il luogo indicato nell'Atto di Obbligo di accettazione del Disciplinare dal Soggetto Capofila.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

ART. 19 FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere e/o derivare dall'attuazione e/o interpretazione del presente Disciplinare sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

ART. 20 SPESE E ONERI

1. Le spese del Disciplinare, inerenti e conseguenti, ed in genere qualunque spesa od onere anche fiscale, che il MIUR dovesse sostenere, in dipendenza del presente atto e/o della sua esecuzione e/o estinzione, sono interamente a carico del/dei Soggetto/i Beneficiario/i, in via solidale, restando espressamente convenuto fra le parti che l'inosservanza di tale obbligo darà facoltà al MIUR di revocare il Finanziamento con le conseguenze di cui all'art.13.
2. Le somme eventualmente dovute dal/i Soggetto/i Beneficiario/i al MIUR, per effetto del presente Disciplinare, saranno corrisposte al netto di ogni spesa, onere, tributo o contributo, presenti o futuri, di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo dovuto a soggetti terzi, pubblici o privati. Tali oneri rimarranno pertanto a carico esclusivo del/i Soggetto/i Beneficiario/i.
3. Il Disciplinare e tutti i provvedimenti, atti e formalità relativi al suo svolgimento e alla sua estinzione usufruiscono del trattamento tributario previsto dal D.P.R. 29/9/1973, n. 601.

Il Soggetto Capofila
(firma per accettazione)

Allegare :

- 1) Procura speciale notarile di cui all'art.3, comma 5 dell'Avviso.